

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure” (2005/85/CE) e della “Direttiva accoglienza” (2003/9/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2016/2095 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26 agosto 2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. Tali misure (cioè i sistemi sopra descritti) debbono, poi, essere sottoposte ad una valutazione da parte della Commissione – come detta l’art. 20 della Decisione 2008/616 – concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, non sono state ancora emanate dalla Commissione: infatti, quest’ultima non ha ancora potuto sottoporre a “valutazione” i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre per lo scambio delle informazioni di cui si tratta, in quanto detto Stato UE non è ancora pervenuto ad ultimare i sistemi in questione.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse norme della Direttiva 2008/115/CE, inerente al rimpatrio, negli Stati di origine, dei cittadini di stati extraUE che si trovino a soggiornare, negli Stati dell'Unione, senza titoli di legittimazione (cioè “irregolarmente”). In particolare, si denuncia la mancata attuazione dell'art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che richiede a tutti gli Stati della UE un sistema “efficace” di monitoraggio dei rimpatri “forzati” (cioè eseguiti con l'impiego della forza pubblica). Al riguardo, si rileva che in Italia un tale controllo non sarebbe garantito, in quanto l'art. 2 bis del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l'altro, a “monitorare” l'attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti e gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto per cui la suddetta struttura non sarebbe indipendente dall'Autorità che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministero dell'Interno. Inoltre, l'Italia non si adeguerebbe a quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11: con essa, la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di “irregolarità”. Ne deriva, pertanto, che il cittadino di stati terzi, “irregolarmente” presente sul suolo degli Stati UE, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione o agli arresti domiciliari, se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Peraltro, non appena risulti ragionevole ritenere che il rimpatrio con l'utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Direttiva in questione impone l'obbligo di garantire al cittadino di stati terzi - che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risulti in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13/02/2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l'immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Sembra, invece, che in Italia tali soggetti sarebbero trattenuti in carcere o agli arresti domiciliari. Si rileva, poi, che in Italia il migrante irregolare da stati terzi, una volta rilasciato per l'espulsione, verrebbe ulteriormente trattenuto nei CIE per la sua identificazione, laddove questa potrebbe svolgersi già in fase di domiciliari o di detenzione in carcere, onde evitare che la lesione della libertà personale del soggetto sia ulteriormente prolungata.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L'Italia ha avviato ai rilievi della Commissione, in parte, con l'art. 3 della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013 bis) e con l'art. 10 della Legge n. 115/2015 (Legge europea 2014). Infine, con nota del 02/12/2016, l'Italia ha dato contezza dell'avvenuta istituzione ed entrata a regime del “Garante Nazionale delle persone detenute o private della libertà personale”, deputato al monitoraggio dei rimpatri volontari e forzati, come richiesto dalla Dir. 2008/115/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, in connessione alle attività svolte dal “Garante Nazionale” di cui sopra.

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2171** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure””

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE e della Direttiva 2005/85/CE, con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, l’art. 19 della summenzionata Dir. 2003/9/CE stabilisce che gli Stati della UE provvedano, “quanto prima”, a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino gli interessi. Simmetricamente, l’art. 17 della Dir. 2005/85/CE - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati al riconoscimento dello status di “rifugiati” - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, in genere, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all’esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all’interesse del minore (vedi il Considerando 14 e l’art. 2, lettera i), della Dir. 2003/9/CE, nonché l’art. 18, par. 1, della Dir. 2005/85/CE). Il già citato art. 17 della “Direttiva procedure” dispone, altresì, che le persone investite dell’ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una “specificata formazione”, per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell’interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell’accesso ai diritti che l’ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l’interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l’ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato - viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l’impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficacemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L’Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l’art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, connesso all’esigenza di creare nuovi organismi (giudici onorari, comitati di lavoro) per velocizzare le pratiche volte alla nomina dei tutori dei minori stranieri. Ulteriore aumento dovuto anche alla necessità di ampliare il novero dei tutori legali, come richiesto dalla UE.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Per dare attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE, le Autorità italiane hanno adottato il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Tuttavia, la Commissione ha osservato che nel Decreto Legislativo, di cui sopra, non sono presenti le disposizioni che avrebbero dovuto recepire, segnatamente, l’art. 1, paragrafo 7, lettera a), nonché l’art. 1, paragrafo 8, della Direttiva in questione.

Pertanto, non ritenendo pienamente attuata, nell’ordinamento italiano, la Direttiva 2011/51/UE, la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Commissione ha notificato un parere motivato complementare, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. Poiché la Commissione ha ritenuto che tale atto normativo non recasse il recepimento di alcune disposizioni di cui alla Direttiva in oggetto (l’art. 1, par. 7, lett. a), nonché l’art. 1, par. 8, sopra indicati), le Autorità italiane hanno adottato la normativa, utile al recepimento delle disposizioni anzidette, nel Decreto Legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella Legge n. 46 del 13 aprile 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE**

"Xylella fastidiosa in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea lamenta l'inosservanza dell'art. 6, par. fi 2 e 7, dell'art. 7, par. 2, lett. c) e dell'art. 8, par. 2, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Puglia, dell'infezione da "Xylella fastidiosa". Nel 2013 – previa denuncia, da parte delle Autorità italiane, della presenza di tale morbo nelle colture di olivo del leccese – la UE ha emanato tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE (le prime due del 2014, la terza del 2015). Per l'art. 4 della più recente, gli Stati UE sono obbligati, riscontrata al loro interno la presenza di infezione da xylella, a costituire subito una Zona Delimitata, composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi giustificanti il sospetto di infezione, sia, altresì, quelle ancora "sane", ma vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (si precisa che, per le Autorità UE, Zona Infetta sarebbe tutta la Provincia di Lecce). Ora, l'art. 6 impone allo Stato UE di eradicare, entro la Zona Delimitata ed entro 100 metri dalle piante summenzionate, "tutte" le piante presenti, anche quelle assolutamente sane. Oltre all'obbligo di eradicazione, lo Stato UE interessato ha anche quello di monitorare la situazione tramite ispezioni almeno annuali, in base ai criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Nel complesso, la Commissione lamenta che l'Italia non avrebbe adempiuto "in toto" né agli obblighi di eradicazione delle piante, né a quelli di monitorare l'evoluzione dell'infezione. Con riferimento alle richieste eradicazioni, la Commissione ritiene che la situazione attuale sarebbe pervenuta ad uno stallo, atteso che: 1) il TAR del Lazio – di fronte al quale pendono numerosi ricorsi contro gli ordini di eradicazione, emessi dal Governo nel rispetto delle Decisioni UE - ha concesso, per il momento, la sospensione cautelare degli stessi ordini, soprattutto quelli relativi alle piante perfettamente sane. In data 22/01/2016, lo stesso TAR, con un rinvio pregiudiziale alla Corte UE, le chiedeva di pronunciarsi sulla validità della Decisione di Esecuzione 2015/789, ove la medesima ordina l'eradicazione delle piante entro i predetti 100 metri, comprese quelle "sane". Tuttavia - nonostante la Corte UE, il 09/06/2016, abbia definito tale rinvio asserendo la piena validità di tale Decisione - la Commissione osserva che il TAR del Lazio nè ha revocato le sospensive già concesse, né ha definito i relativi giudizi con decisioni le quali, conformi a tale sentenza pregiudiziale, respingessero i ricorsi predetti. Inoltre, la Procura della Repubblica di Lecce - che ha avviato un'indagine, anche nei confronti di funzionari del Servizio Fitosanitario Italiano, volta ad appurare eventuali responsabilità penali in ordine all'origine e diffusione del morbo – ha disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante qualificabili come "infette", per cui le medesime non possono, per il momento, essere eradicare. L'Italia ha informato la Commissione che, poiché il diritto italiano sancisce l'indipendenza della magistratura dall'Esecutivo, questo non può eradicare le piante oggetto dei provvedimenti del TAR del Lazio e della Procura di Lecce. In risposta, la Commissione ha ribadito gli obblighi dell'Italia, invocando il principio, consolidato a livello UE, del primato del diritto della stessa UE su quelli dei singoli Stati dell'Unione.

Stato della Procedura

In data 25 luglio 2016, è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE**

"Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il "latte in polvere o altri lattini conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati". Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latte-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di lattini in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE**

"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari" il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficiarie del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai "irrecuperabili" in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/2065	Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2017/0130	Mancato recepimento della Direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2017/0127	Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Stato invariato
Scheda 6 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 8 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PMC	Sì	Variazione di stadio (da PM a PMC)

Scheda 9 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 10 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PMC (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 12 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 13 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Si	Stadio invariato
Scheda 14 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Si	Stadio invariato
Scheda 15 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC ex 260 (C-565/10)	Si	Variazione di stadio (da MM a RC)
Scheda 16 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/2065 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che l'Italia abbia disatteso alcuni obblighi sanciti dalla Direttiva 2006/66/CE, dalla Direttiva 2008/98/CE e dalla Decisione della Commissione 2011/753/UE. Si considerino i seguenti articoli della sopra citata Dir. 2006/66/CE, concernente le pile e gli accumulatori, nonché i rifiuti delle pile e degli accumulatori: l'art. 10 di essa impone, a ciascuno Stato dell'Unione europea, di conseguire determinati risultati in materia di "tassi di raccolta" dei rifiuti sopraddetti e, precisamente, il 25% entro il 26/09/2012 ed il 45% entro il 26/09/2016. Allo stesso Stato UE, poi, si fa obbligo di comunicare alla Commissione, entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno solare, il tasso di raccolta raggiunto nello stesso anno, indicando, altresì, in che modo sono stati rilevati i dati necessari all'elaborazione di detto tasso; l'art. 12 impone, a ciascuno Stato UE, l'ulteriore obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno civile, in ordine ai "livelli di riciclaggio" raggiunti nello stesso anno, indicando, peraltro, se le "efficienze" di cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate. Ora, la summenzionata Dir. 2008/98/CE (c.d. Direttiva Quadro sui rifiuti) prevede, all'art. 11, che ciascuno Stato UE abbia l'obbligo di raggiungere i seguenti obiettivi: a) aumentare, entro il 2020, complessivamente del 50% in termini di peso, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici; b) aumentare, entro il 2020, complessivamente del 70% in termini di peso, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi. Lo stesso art. 11, par. 5, dispone poi che gli stessi Stati UE debbano, ogni tre anni, riferire alla Commissione sui risultati conseguiti in tema di raggiungimento degli "obiettivi" sopra specificati: tale informativa, secondo l'art. 5 della Decisione 2011/753/UE, deve essere inserita nella Relazione di cui parla l'art. 37 della medesima Dir. 2008/98/CE. Gli Allegati I e II della Decisione predetta, poi, dispongono che, nell'informativa triennale circa i raggiunti livelli di attuazione degli "obiettivi" sopra indicati, venga altresì precisato in che modo sono stati rilevati i dati necessari alla stima degli obiettivi realizzati. Ora: quanto alla Repubblica italiana, la Commissione ritiene che la stessa abbia commesso i seguenti inadempimenti: 1) per quanto riguarda l'anno 2015, tale Stato UE, pur inviando una Relazione attinente al medesimo anno, circa il "tasso di raccolta" (art. 10 Dir. 2006/66/CE) dei rifiuti sopra indicati ed il "livello di riciclaggio" degli stessi, avrebbe ommesso di dare contezza, nella Relazione predetta, del modo in cui ha rilevato i dati necessari alle stime di detto tasso di raccolta, ad onta di quanto prescritto dal già citato art. 10 della Direttiva in questione; 2) inoltre, per quanto attiene al triennio 2013-2015, l'Italia avrebbe ommesso di rispettare sia l'obbligo di inviare alla Commissione un rapporto circa il quantum di "obiettivi" (vedi sopra) realizzati alla fine del triennio stesso, sia l'obbligo, sancito dai predetti allegati I e III della Decisione 2011/753/UE, di precisare, all'interno del rapporto sopra citato, le regole, i criteri, le modalità in genere adottate per la rilevazione dei dati utilizzati nella stima dell'entità del livello di raggiungimento di detti "obiettivi".

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/0130 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che l'Italia non ha ancora trasposto nel proprio ordinamento interno la Direttiva 2015/1480/UE, che modifica vari allegati delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

Ai sensi dell'art. 4 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri della UE pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi idonei a trasporre la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali. Di tali provvedimenti, tali Stati debbono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i provvedimenti in oggetto non le sono stati ancora notificati, la Commissione ritiene che la Direttiva di cui è causa non sia stata ancora attuata nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 marzo 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla Direttiva 2015/1480/UE, tramite il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 gennaio 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/0127 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che in Italia non sia stata ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento interno, la Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Ai sensi dell’art. 2 della citata Direttiva, gli Stati membri emettono tutti i provvedimenti normativi, regolamentari ed amministrativi idonei al recepimento della stessa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 27 novembre 2016. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Al fine di recepire nel proprio ordinamento nazionale la Direttiva in oggetto, l’Italia aveva - precisamente in data 17 novembre 2016 e, quindi, prima della scadenza del termine finale di attuazione sopra citato - comunicato alla Commissione UE una bozza di Decreto Legislativo recante le disposizioni di recepimento della Direttiva medesima. Tale testo era stato inviato secondo le modalità della procedura indicata dalla Direttiva 2015/1535/UE, la quale disciplina l’adozione, da parte dei singoli Stati dell’Unione europea, di nuove norme tecniche (si precisa, infatti, che la normativa di attuazione della Dir. 2015/0720/UE, di cui è causa, stabilisce nuove norme tecniche). In risposta all’invio di detto progetto normativo, la Commissione ha inviato all’Italia un “parere circostanziato”, in data 20 febbraio 2017, invitandola a modificare il testo trasmesso, in quanto non compatibile con la Direttiva di cui dovrebbe costituire il recepimento, vale a dire con la medesima Dir. 2015/0720/UE.

Con nota del 18 marzo 2017, l’Italia ha manifestato l’intenzione di non apportare, al testo normativo in argomento, gli emendamenti richiesti dalla Commissione.

Pertanto, il 15 giugno 2017 la Commissione, con un “parere motivato”, ha ribadito il convincimento che l’Italia non abbia ancora trasposto nel proprio ordinamento nazionale la Direttiva 2015/0720/UE, di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 15 giugno 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che la precedente messa in mora era stata inviata, dalla Commissione, nel corso dello stesso semestre 2017, precisamente il 26 gennaio 2017. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione, nell’ordinamento interno, alla Direttiva 2015/0720/UE, mediante l’art. 9 bis del Decreto Legge n. 20/06/2017, n. 91, “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito con Legge 3 agosto 2017, n. 123.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2165 - ex art. 258 del TFUE**

"Piani regionali di gestione dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea sostiene che, in relazione ai "Piani di gestione dei rifiuti", previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l'Italia abbia violato l'art. 28, par. 1, di essa Direttiva, l'art. 30, par. 1, della stessa e l'art. 33, par. 1, della medesima. Detto art. 28, par. 1, obbliga ciascuno Stato dell'Unione ad assicurare che le Autorità interne competenti predispongano "uno o più piani di gestione dei rifiuti", i quali, da soli o in combinazione, coprano l'intero territorio geografico dello Stato UE interessato. Essi piani debbono contenere un'analisi circa la gestione dei rifiuti nella presente situazione, quindi un'individuazione delle misure più idonee a migliorare la stessa in conformità alle prescrizioni UE e, infine, una prognosi del contributo che tali misure recheranno alla realizzazione degli obiettivi della medesima Dir. 2008/98/CE. Quanto al predetto art. 30, esso impone che i piani in questione siano "valutati" almeno ogni sei anni e che, qualora appaia opportuno per conformarli alla disciplina UE, "riesaminati". Infine, il predetto art. 33, par. 1, stabilisce che sia i "piani di gestione dei rifiuti" originari, sia le loro "revisioni", siano comunicati alla Commissione. Si sottolinea, comunque, che tale Dir. 2008/98/CE non precisa a quale livello territoriale uno Stato UE debba articolare l'attuazione dell'obbligo di approntare i "piani di gestione dei rifiuti" (purchè, in ogni modo, venga coperto tutto il territorio dello Stato membro). Il legislatore italiano, in proposito, ha scelto di demandare la predisposizione di tali "piani" ad ogni Regione, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano. I rifiuti, per la normativa italiana, sono essenzialmente qualificati come "urbani" o "speciali". In proposito, alcune Regioni hanno adottato un unico "piano di gestione" concernente entrambi i tipi suddetti, mentre altre hanno elaborato un piano per ciascuna categoria. In base alla normativa regionale e delle Province Autonome, concernente l'iter di adozione dei "piani di gestione" in argomento, questi ultimi debbono essere predisposti dalle giunte regionali e provinciali (per le Province Autonome) e approvati dai rispettivi Consigli. Al momento dell'invio del presente "parere motivato", la situazione italiana, circa l'adempimento agli obblighi di cui ai già citati artt. 28, 30 e 33 della Dir. 2008/98/CE, appare la seguente: 1) l'Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, la Valle d'Aosta, il Veneto, la Puglia, la Campania, la Calabria, il Molise e la Provincia Autonoma di Trento hanno adottato piani di gestione dei rifiuti che possono qualificarsi come "aggiornati"; 2) la Provincia di Bolzano, l'Abruzzo, la Basilicata, il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte, la Sicilia, la Sardegna e l'Umbria mantengono in vigore "piani di gestione dei rifiuti" obsoleti, perchè risalenti a ben prima dei sei anni precedenti la data dell'invio del "parere motivato". Alcuni di tali piani risultano invero attualmente sottoposti a procedure di "revisione", le quali, tuttavia, al presente non appaiono ancora chiuse. Al riguardo, pertanto, la Commissione ritiene l'Italia non ottemperante al succitato art. 30, par. 1, della Dir. 2008/98/CE, che impone di valutare i piani in questione e, se opportuno, di revisionarli, almeno ogni sei anni.

Stato della Procedura

In data 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari